

PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 20 CO.1 TUSP

Sommario

1. PIANO DI RIASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2022.....	2
2. RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RIASSETTO AL 31/12/2022 E MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CUI ALLA DCC N. 196 del 27/12/2022.....	4
2.1 Porto industriale di Livorno SPIL Spa	4
2.2 Centrale del Latte FI PT LI Spa.....	5
2.3 Piattaforma Biscottino Spa – In liquidazione	6
2.4 A.T.L. Srl in Liquidazione.....	8

1. PIANO DI RIASETTO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2022

Il processo di razionalizzazione del portafoglio delle quote possedute nelle società fino ad oggi portato avanti dal Comune di Collesalveti è stato coerente con il disposto normativo dell'art. 3 co. 27, 28 e 29 L.244/2007 e ss.mm.ii. e le successive disposizioni volte alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche non strategiche.

In attuazione delle delibere di Consiglio Comunale sopra citate e degli indirizzi della Giunta Comunale si riportano di seguito le procedure di razionalizzazione avviate e le attività espletate per ogni singola società.

Con il piano di Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP di cui alla DCC n. 53/2017 e i successivi piani di razionalizzazione periodica adottati ai sensi dell'art. 20 TUSP, l'ente si è limitato a confermare le procedure di razionalizzazione a suo tempo autorizzate e sotto riportate, non ritenendo necessarie adottare ulteriori misure di razionalizzazione.

PARTECIPAZIONI COMUNE DI COLLESALVETTI Denominazione/%		TIPO DI PARTECIPAZIONE	Misura di Razionalizzazione	Stato attuazione misura	Tempi stimati di attuazione della misura
PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO SPIL SPA	0,18%	MISTA a prevalenza pubblica	In dismissione tramite recesso ordinario di cui all'art. 2437 c.c.	Preso atto di quanto deciso dal Tribunale delle Imprese con sentenza depositata in data 20.09.2021, il Comune intende riavviare la procedura di dismissione della partecipazione societaria detenuta in Spil s.p.a. secondo le previsioni recate dalla normativa dettata dal Testo unico sulle società partecipate.	Da definire in base all'esito della attività prevista.
CENTRALE DEL LATTE FIPT-LI SPA	0,20% (al 31.12.2014)	MISTA a prevalenza privata	In dismissione tramite recesso ai sensi dell'art. 1 co. 569 L. 147/2013	L'Ente pur avendo volontà di dismettere la partecipazione societaria in questione, alla luce del quadro normativo, prima di procedere con la procedura di dismissione della partecipazione in società quotata, ritiene doveroso acquisire ulteriori informazioni propedeutiche all'avvio di detta dismissione, considerato che, nell'anno 2022, le interlocuzioni con il CDA per raggiungere un accordo non hanno avuto esito.	Da definire in base all'esito della predetta attività
PIATTAFORMA BISCOTTINO SPA – IN LIQUIDAZIONE	37,40% (al 31.12.2014)	MISTA a prevalenza pubblica	In dismissione tramite recesso ai sensi dell'art. 1 co. 569 L. 147/2013	La società è stata posta in liquidazione dal tribunale delle imprese di Firenze con decreto n. 13/2019. A seguito di conclusione della procedura d'asta è stata individuata un'offerta ritenuta congrua in data 18/06/2021, in base alla quale è stato aggiudicato il compendio all'offerente. A fronte del pagamento di tale somma, il liquidatore della società, previa soddisfazione dei creditori privilegiati, procederà con la distribuzione del residuo a liquidare i creditori chirografi, tra i quali anche l'Ente, concludendo la procedura di dismissione a suo tempo attivata.	Da definire in base all'esito della predetta attività
A.T.L. SRL IN LIQUIDAZIONE	4,73%	PUBBLICA con più soci	In liquidazione	Trattandosi di società in liquidazione il liquidatore sta curando la procedura relativa al rimborso della quota degli enti soci. La chiusura della liquidazione è prevista per il 2024.	Da definire in base all'esito della predetta attività

2. RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RIASSETTO AL 31/12/2022 E MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CUI ALLA DCC N. 196 del 27/12/2022

2.1 Porto industriale di Livorno SPIL Spa

La Società svolge attività inerenti il perseguimento della finalità istituzionale di sviluppo economico locale, per cui non sussistono condizioni ostative al mantenimento della partecipazione ai sensi delle condizioni di cui all'art 20 co. 2 TUSP. La norma, quindi, di fatto, non obbligava il Comune alla dismissione di tale società, ma il Consiglio Comunale con Delibera n. 81/2013 ha manifestato comunque la volontà di **dismettere le quote possedute dall'Ente in Porto industriale di Livorno SPIL Spa**, successivamente ribadita con il Piano di razionalizzazione approvato con DCC n. 14 del 31/03/2015, nonché a norma dell'art. 14 co. 32 D. L. n. 78/2010, con DCC n. 53 del 31/07/2017 avente ad oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 175/2016: ricognizione delle partecipazioni possedute, individuazione di quelle da alienare e delle azioni di razionalizzazione conseguenti*" ed infine ribadito con DCC n. 150 del 23/12/2019 di revisione periodica, sempre confermata anche dai piani successivi.

In esecuzione degli indirizzi derivanti dalla DCC n. 81 del 30/09/2013, con Determinazione n. 37 del 02/11/2014 (Reg.Gen. n. 656/2014) l'Ente ha dato avvio alla conseguente procedura di dismissione tramite la pubblicazione di apposito bando di asta pubblica per la cessione delle partecipazioni detenute.

Nonostante la pubblicità offerta alla procedura ai sensi dell'art. 66 del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 31 della legge n. 340/2000, la dismissione, conclusasi entro il 31/12/2014, ha dato esito negativo, non essendo pervenute offerte per nessuna delle azioni poste in vendita, come rilevato con Determinazione n. 43 del 23/12/2014 (Reg.Gen. n. 762/2014) di conclusione del procedimento. Considerando che tali partecipazioni erano state assoggettate a dismissione in esecuzione dell'abrogata norma di cui al comma 32 dell'articolo 14 del D.L. 78/2010, si è ritenuto non applicabile il recesso ex lege previsto dall'art. 1 comma 569 L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). L'Ente ha perciò provveduto, in esecuzione degli indirizzi derivanti dal Piano di Razionalizzazione di cui alla DCC n. 14 del 31/03/2015, a reiterare nel corso del 2015 la procedura di vendita mediante asta pubblica. Con Determinazione n. 38 del 03/11/2015 (Reg.Gen. n. 598/2015) l'Ente ha quindi dato avvio alla conseguente procedura di dismissione tramite la pubblicazione di apposito bando di asta pubblica per la cessione delle partecipazioni detenute. Nonostante la pubblicità offerta alla procedura ai sensi dell'art. 66 del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 31 della legge n. 340/2000, la dismissione ha dato nuovamente esito negativo, non essendo pervenute offerte per nessuna delle azioni poste in vendita, come rilevato con Determinazione n. 46 del 26/11/2015 (Reg.Gen. n. 669/2015) di conclusione del procedimento.

A seguito della recente modifica statutaria deliberata dalla SPIL in data 29.06.2017 e della conseguente modifica dell'oggetto sociale, il Comune di Collesalveti ha attivato, con nota protocollo n. 13992 del 14/07/2017, le procedure di recesso ordinario ai sensi dell'art. 2437 Codice Civile co. 1 lett. a) Cod.Civ., chiedendo alla società di conoscere il valore di liquidazione delle azioni, non determinato dalla stessa né precedentemente all'assemblea dei soci del 29.06.2017, né successivamente alla comunicazione di recesso inviata dall'Ente.

Malgrado il recesso esercitato dal Comune in data 14.07.2017 e la pretesa dell'Ente di conoscere il valore di liquidazione delle proprie azioni, nonché di riceverne il pagamento, la SPIL ha continuato a qualificare come socio il Comune di Collesalveti. L'Ente ha quindi provveduto a promuovere giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese di Firenze (RGN15088/2017), per accertare l'intervenuto recesso dell'Ente dalla compagine societaria della SPIL SpA, nonché ottenere la condanna della Società al pagamento del valore di liquidazione delle quote detenute dall'Ente nel capitale sociale, quantificato tramite perizia di parte in € 23.200,00 o comunque la diversa somma risultante in giudizio.

Con sentenza depositata in data 20.09.2021, il Tribunale delle imprese adito ha rigettato le domande azionate in giudizio dal Comune nei confronti della Società Spil s.p.a. dichiarando l'Ente ancora Socio. In ragione di ciò il Tribunale ha negato il diritto di credito dell'Ente a riscuotere il valore di liquidazione delle quote detenute dal Comune di Collesalveti nel capitale della società.

Per quanto deciso dal Tribunale delle Imprese con la sopracitata sentenza, il Comune provvederà a riavviare la procedura di dismissione della partecipazione societaria detenuta in Spil s.p.a. secondo le previsioni recate dalla normativa dettata dal Testo unico sulle società partecipate.

2.2 Centrale del Latte FI PT LI Spa

Il Consiglio Comunale ha manifestato con la delibera n. 81/2013 e successivamente ribadito sia con il Piano di razionalizzazione approvato con delibera di CC n. 14 del 31/03/2015, che con il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni approvato con delibera di CC n. 53 del 31/07/2017, che con il Piano di revisione ordinaria DCC 150 del 23/12/2019, come confermato anche dai piani successivi, la volontà di **dismettere le quote possedute dall'Ente in Centrale del Latte FI PT LI Spa**.

Si è infatti confermato che la società svolge attività non compatibile con le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 27, L. 244/2007 e ciò ha reso tale partecipazione soggetta a dismissione a norma di legge.

In esecuzione degli indirizzi derivanti dalla D.C.C. n. 81 del 30/09/2013, con Determinazione n. 37 del 02/11/2014 (Reg.Gen. n. 656/2014) l'Ente ha quindi dato avvio alla conseguente procedura di dismissione tramite la pubblicazione di apposito bando di asta pubblica per la cessione delle partecipazioni detenute. Nonostante la pubblicità offerta alla procedura ai sensi dell'art. 66 del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 31 della legge n. 340/2000, la dismissione, conclusasi entro il 31/12/2014, ha dato esito negativo, non essendo pervenute offerte per nessuna delle azioni poste in vendita, come rilevato con Determinazione n. 43 del 23/12/2014 (Reg.Gen. n. 762/2014) di conclusione del procedimento. Ciò nonostante, l'attivazione e conseguente conclusione del procedimento nei termini di cui all'art. 1 comma 569 L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) - ai sensi del quale le partecipazioni dismesse secondo i termini ivi previsti sono cessate ad ogni effetto a decorrere dal 01/01/2015, prevedendo conseguentemente l'obbligo per le rispettive Società di liquidare in denaro il valore delle corrispondenti azioni entro il 31/12/2015 - ha consentito all'Ente nel corso del 2015 di attivare idonee procedure di sollecito al fine di concludere il processo di dismissione attivato.

Si è provveduto quindi fin da subito all'inoltro di specifica richiesta di liquidazione di cui al Prot. n. 4532 del 16/03/2015, cui ha fatto seguito un secondo sollecito con nota Prot. 21867 del 10.11.2015. Considerata la mancata risposta da parte della Società in oggetto, l'Ente ha provveduto con Prot. n. 4424 del 02.03.2016 all'ulteriore sollecito del pagamento e contestuale messa in mora.

In concomitanza con l'avvio della procedura di fusione per incorporazione della società **Centrale del Latte FI PT LI Spa** da parte di Centrale del Latte Italia Spa (società quotata in borsa), la Società, con nota Prot. n. 1799 del 28/01/2016 e con nota prot. n. 4101 del 26/02/2016, ha formulato invito al Comune di Collesalveti affinché procedesse a visionare i documenti relativi al progetto di fusione, ad esprimere parere sul progetto di fusione e a partecipare alla successiva assemblea straordinaria dei soci finalizzata all'approvazione del progetto stesso. Il Comune, in considerazione della procedura di dismissione delle proprie quote sociali, avviata nel 2014, non ha espresso il parere richiesto né ha partecipato alla suddetta assemblea.

Successivamente, con nota Prot. n. 18076 del 16/09/2016 la società comunicava al Comune di Collesalveti che il progetto di fusione e conferimento era giunto alle sue fasi conclusive e lo invitava a fornire le coordinate bancarie del relativo Conto Titoli sul quale intendeva ottenere l'accredito delle azioni quotate di Centrale del Latte di Italia S.p.a. assegnate al socio in considerazione dell'operazione di fusione e incorporazione.

Tale invito è stato disatteso dall'Ente poiché, al fine di dare attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nelle delibere citate, lo stesso intendeva portare a termine la procedura di dismissione avviata nel 2014 e ottenere la liquidazione in denaro del valore delle relative quote dismesse. Tale intendimento è stato comunicato alla società con la nota prot. n. 18898 del 28/09/2016. In occasione della suddetta comunicazione l'Ente ha sollecitato nuovamente la liquidazione in denaro del valore della relativa quota dismessa e ribadito la propria intenzione di adire le vie legali, in caso di inadempimento, per la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, richiedendo, inoltre, di acquisire il verbale dell'Assemblea dei soci relativo alla fuoriuscita del Comune di Collesalveti dalla compagine sociale a seguito del "recesso" esercitato da quest'ultimo ai sensi dell'art. 1 co. 569 bis della legge n. 147/2013.

La richiesta formulata dal Comune di Collesalveti con nota Prot. n. 18898 del 28/09/2016 è rimasta a tutt'oggi inevasa. Per tale motivo con nota Prot. n. 14133 del 17/07/2017, il Comune di Collesalveti ha provveduto ad un successivo sollecito.

Con Prot.n. 17776 del 19/09/2018 è stata poi effettuata ulteriore diffida di pagamento con riserva di azione legale e di trasmissione dei relativi atti alla CONSOB in considerazione dell'inadempimento relativi alle società quotate. A fronte di detta diffida la Società ha proposto di interloquire con l'Ente per verificare la possibilità di definire stragiudizialmente la posizione creditoria del Comune.

Nel mese di maggio 2019 si è svolto l'incontro con l'amministratore delegato della società. Nell'ambito di tale confronto è emersa la disponibilità da parte della società di acquistare le quote societarie dismesse dal Comune. Tale soluzione doveva essere sottoposta all'assemblea dei soci nel mese di settembre 2019, considerato che anche l'ente aveva necessità di sottoporre la specifica questione alla nuova

amministrazione insediatasi al giugno 2019. Ancora oggi manca specifico riscontro da parte della società circa la possibilità concreta di attuare la soluzione dalla stessa proposta. Nel 2019 peraltro, il Legislatore, tramite l'art. 1 della L.n. 119/2019, ha inserito, all'art. 4 del dlgs 175/2016, il comma 9- quater in base al quale le disposizioni dell'art. 4 "non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari". Di conseguenza, la società denominata Centrale del Latte Italia s.p.a., nella quale sarebbero transitate, anche in dissenso del Comune le quote in precedenza detenute dall'Ente in Centrale del Latte FI PT LI Spa, essendo quotata sul mercato regolamentato non rientra nel campo di applicazione dell'art 4 Dlgs 175/16 e rientra inoltre nella deroga dell'art. 4 comma 9-quater Dlgs 175/16. Peraltro la società in questione, non risulta nemmeno soggetta alla revisione periodica di cui all'art. 20 del TUSP (art. 1 co 5 e art. 2 co 1 lett. p). Ciò detto, nonostante la ferma volontà espressa dal comune con le delibere consiliari già adottate ed oggi non modificate, l'Ente pur avendo volontà di dismettere la partecipazione societaria in questione, alla luce del quadro normativo variato dalla novella del 2019, prima di procedere con la procedura di dismissione della partecipazione in società quotata, ritiene doveroso acquisire ulteriori informazioni propedeutiche all'avvio di detta dismissione, considerato che, nell'anno 2022, le interlocuzioni con il CDA per raggiungere un accordo non hanno avuto esito.

2.3 Piattaforma Biscottino Spa – In liquidazione

Il Consiglio Comunale ha manifestato con la delibera n. 81/2013 e successivamente ribadito sia con il Piano di razionalizzazione approvato con delibera di CC n. 14 del 31/03/2015, che con il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni approvato con delibera di CC n. 53 del 31/07/2017, che con il Piano di revisione ordinaria approvato con DCC n. 150 del 23/12/2019, come confermato anche dai piani successivi, la volontà di **dismettere le quote possedute dall'Ente in Piattaforma Biscottino Spa – In liquidazione.**

Si è confermato infatti che la società svolge attività non compatibile con le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 27, L. 244/2007 e ciò ha reso tale partecipazione soggetta a dismissione a norma di legge.

In esecuzione degli indirizzi derivanti dalla D.C.C. n. 81 del 30/09/2013, con Determinazione n. 37 del 02/11/2014 (Reg.Gen. n. 656/2014) l'Ente ha quindi dato avvio alla conseguente procedura di dismissione tramite la pubblicazione di apposito bando di asta pubblica per la cessione delle partecipazioni detenute. Nonostante la pubblicità offerta alla procedura ai sensi dell'art. 66 del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 31 della legge n. 340/2000, la dismissione, conclusasi entro il 31/12/2014, ha dato esito negativo, non essendo pervenute offerte per nessuna delle azioni poste in vendita, come rilevato con Determinazione n. 43 del 23/12/2014 (Reg.Gen. n. 762/2014) di conclusione del procedimento. Ciò nonostante, l'attivazione e conseguente conclusione del procedimento nei termini di cui all'art. 1 comma 569 L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) - ai sensi del quale le partecipazioni dismesse secondo i termini ivi previsti sono cessate ad ogni effetto a decorrere dal 01/01/2015, prevedendo conseguentemente l'obbligo per le rispettive Società di liquidare in denaro il valore delle corrispondenti azioni entro il 31/12/2015 - ha consentito all'Ente nel corso del 2015 di attivare idonee procedure di sollecito al fine di concludere il processo di dismissione attivato. Si è provveduto quindi fin da subito all'inoltro di specifica richiesta di liquidazione di cui al Prot. n. 4526 del 16/03/2015, cui ha fatto seguito un secondo sollecito con nota Prot. n. 17146 del 10/09/2015. Considerata la mancata risposta da parte della Società in oggetto l'Ente ha provveduto, con Prot. n. 4414 del 02.03.2016 e successivamente con nota Prot. n. 14192 del 18/07/2017, a ribadire l'avvenuta fuoriuscita del Comune di Collesalveti dalla compagine sociale (per effetto dello spirare del termine legale del 31/12/2014) e a formulare un sollecito di pagamento e contestuale messa in mora.

L'Ente, con la nota da ultimo citata, invitava inoltre la società a provvedere al pagamento in denaro del valore della quota dismessa oppure a deliberare, come consentito dalla giurisprudenza contabile (Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia parere n. 158/2015), l'adozione di misure "alternative" volte, comunque, alla cessazione della qualità di socio del Comune di Collesalveti.

L'Assemblea della società, convocata a seguito della comunicazione del "recesso" del Comune di Collesalveti, ai sensi dell'art. 1 co. 569 bis della l. n. 147/2013, ha valutato e discusso circa le difficoltà conseguenti all'ipotizzata fuoriuscita del Comune dalla compagine societaria e, infine, ha deliberato (in data 10 giugno 2016), di non approvare il provvedimento di cessazione della partecipazione societaria del Comune, contestando (per effetto dell'entrata in vigore del co. 569 bis dell'art. 1 l.n. 147/2013) anche la perdita della qualità di socio dell'Ente pubblico.

L'assemblea dei soci ha successivamente ipotizzato, quale misura "alternativa" (consentita dal co. 569 bis dell'art. 1 della l.n. 147/2013) rispetto al "recesso" del Comune di Collesalveti, la liquidazione da parte del socio privato. Tale ipotesi è stata seguita da formale offerta di acquisto delle quote pubbliche, formulata dal socio privato Ecoetrusca Spa che ha offerto al Comune di Collesalveti, con nota del 16/05/2016, prot. 10525 del 01/06/2016, la somma complessiva di euro 500.000,00, da corrispondersi con pagamento rateale.

Il Comune di Collesalveti, con nota prot.n. 11117 del 10/06/2016, ha ritenuto non congrua la somma offerta dal socio privato, dichiarando la disponibilità ad accettare un diverso importo, purché determinato a seguito di perizia di stima giurata redatta a norma dell'art. 2437 ter, co.5 c.c. da un perito nominato dal tribunale.

L'assemblea della società, nella seduta del 10 giugno 2016 (in considerazione della necessità di addivenire alla determinazione di un valore di cessione delle quote condiviso), ha conferito mandato al Presidente della società per l'avvio delle procedure di nomina di un perito da parte del Tribunale di Livorno, e ottenere, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. una nuova stima del valore di liquidazione della quota spettante all'Ente.

Rispetto a tale procedura, la società, dovendo tra l'altro rinnovare la nomina del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, ha sospeso l'avvio della stessa, come deliberato in data 23 settembre 2016. Nelle more della nomina dei membri del CDA, un consigliere di amministrazione ha commissionato al Dott. Antonio Moretti perizia giurata per determinare il valore di liquidazione della società.

Tale perizia, trasmessa anche al Comune di Collesalveti, doveva essere approvata dall'assemblea dei soci di Piattaforma Biscottino S.p.a. convocata per il 13.09.2018. In vista di tale assemblea, il Comune di Collesalveti, con lettera di diffida prot. n.17222 del 10/09/2018, in via preliminare, ha rammentato di avere svolto tempestivamente ed integralmente la procedura di recesso, in base al disposto dell'art. 1 co. 569 della L. 147/2013 e conseguentemente ha ribadito di avere diritto ad ottenere dalla società il pagamento del valore di liquidazione delle azioni risultante da perizia giurata svolta dall'Ente nell'ambito della procedura di recesso sopracitata.

Inoltre l'Ente ha intimato alla società, in caso di mancato pagamento del valore richiestole, di comunicare quello di liquidazione delle azioni determinato dagli amministratori, onde consentire all'Ente, se del caso, di attivare nei termini di legge la procedura di cui all'art. 2437-Ter co.6 Cod.Civ.

In data 26.11.2018 il Collegio sindacale, ritenuta sussistente la fattispecie di cui all'art. 2484 n. 3) Cod. Civ. ha notificato all'Ente ricorso ex art. 2485 co. II Cod. Civ. (acquisito al prot. comunale 22505 del 26.11.2018) facendo istanza al Tribunale di Firenze Sez. Specializzata in materia di imprese, affinché il Giudice adito previa convocazione dell'organo amministrativo e della compagine sociale, voglia dichiarare lo scioglimento della società, per la causa di cui all'art. 2484 n. 3) cc e/o qualsivoglia altra causa eventualmente riscontrata e per l'effetto provvedere alla nomina di organo liquidatorio ex art. 2487 cc, con ogni consequenziale pronuncia. Il Comune si è costituito in detto giudizio rappresentando la propria posizione di creditore societario e come tale aderendo alla richiesta di liquidazione della società in quanto tale procedura in base al disposto dell'art. 2437 quater c.c. costituisce l'estrema soluzione per ottenere la soddisfazione del valore di liquidazione della quota allorquando le precedenti modalità dettagliate nel suddetto articolo non abbiano dato esito positivo. Il tribunale delle imprese adito, con Decreto n. 13/2019, ha dichiarato la messa in liquidazione della società nominando il competente organo liquidatore. In data 10/12/2019 il liquidatore ha convocato l'assemblea dei soci di Piattaforma Biscottino per illustrare tempi, modalità, costi della procedura di liquidazione ed in tale sede ha chiesto ai soci di finanziare le spese della procedura.

Il Comune presente in qualità di creditore societario come da nota protocollo 23715 del 06/12/2019 ha chiesto la presa d'atto del recesso già esercitato, ma il liquidatore in sede assembleare si è opposto a tale presa d'atto, precisando che la procedura di liquidazione rende inefficace l'eventuale recesso esercitato e che dai registri tenuti presso la Camera di Commercio di Livorno il Comune risulta ancora iscritto come socio della Piattaforma Biscottino in liquidazione.

Il Liquidatore di piattaforma Biscottino, a seguito di asta pubblica, svoltasi in data 18/06/2021 ha individuato un'offerta ritenuta congrua in base alla quale ha aggiudicato il compendio. A fronte del pagamento della somma prevista, il liquidatore della società, previa soddisfazione dei creditori privilegiati, procederà con la distribuzione del residuo a liquidare i creditori chirografi, tra i quali anche l'Ente, concludendo la procedura di dismissione a suo tempo attivata.

2.4 A.T.L. Srl in Liquidazione

La Società A.T.L. Srl in liquidazione, in esecuzione della DCC n. 80 del 30/09/2013 e a seguito delle operazioni di concentrazione e conferimento del servizio TPL in CTT Nord srl che hanno determinato la cessione a quest'ultima del ramo d'azienda relativo al Trasporto Pubblico Locale conseguentemente al processo di aggregazione societaria per la gestione associata dello stesso nel bacino regionale della Toscana ai sensi della L.R. 65/2010, è stata trasformata in srl e messa in liquidazione con delibera assembleare del 22 ottobre 2013 adottata con le maggioranze previste dall'art. 2479- bis c.3 del Codice Civile.

Trattandosi di società in liquidazione il liquidatore sta curando anche la procedura relativa al rimborso della quota degli enti soci. L'attività di liquidazione è condizionata dal contenzioso pendente in grado di appello promosso da ATL per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno e favorevole alla Provincia di Livorno relativamente all'esecuzione del servizio nel periodo 2012/2013.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è in corso e ad oggi non è possibile stimare un tempo preciso per il recupero della quota. La chiusura della procedura di liquidazione è prevista per il 2024.